

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1076

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIATI e BUFFONE

Presentata il 5 marzo 1964

**Modifica alle norme relative alla promozione degli ufficiali
della categoria in congedo della Guardia di finanza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137 — disposizioni rese applicabili, con varianti, agli ufficiali della Guardia di finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089 — l'ufficiale dell'ausiliaria, del complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

Tali disposizioni, mentre non determinano inconvenienti di rilievo per gli ufficiali delle categorie in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impediscono di fatto l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Guardia di finanza.

Invero, non avendo la citata legge 15 dicembre 1959, n. 1089, accolto il sistema dell'avanzamento normalizzato instaurato per gli ufficiali delle tre Forze armate dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 — sistema

che si fonda, fra l'altro, sul principio di effettuare, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, un numero fisso di promozioni annuali — si verifica spesso il caso di ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che conseguono la promozione in detta posizione anche dopo sette anni dalla prima valutazione, bloccando così per molti anni la promozione dei pari grado ed anzianità delle categorie in congedo, fino al punto di precludere agli stessi, in rapporto ai limiti di età, ogni possibilità di avanzamento.

Poichè tale situazione ha riflessi del tutto negativi sul morale degli ufficiali interessati, appare opportuna, per ragioni di ordine equitativo, l'adozione di una norma intesa a sancire che non costituisce ostacolo dalla promozione degli ufficiali delle categorie in congedo della Guardia di finanza l'esistenza nel servizio permanente di pari grado ed anzianità che siano stati valutati e giudicati idonei ma non iscritti in quadro.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali delle categorie in congedo della Guardia di finanza l'esistenza nel servizio permanente di pari grado ed anzianità che siano stati valutati e giudicati idonei ma non iscritti in quadro.